



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 14 del 07/01/2026

OGGETTO: BARELLI SANTINO & C. S.N.C. -

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE DA N. 1 POZZO, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMOLACO (SO)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/05/2025, che conferma l'incarico al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE in data 04/05/2022 la società Barelli Santino & C. S.n.c. con sede a Samolaco, in via Del Pascolo n. 160 (C.F./P.IVA 00531990141), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua da un pozzo esistente in località Serta, in territorio del Comune di Samolaco (SO). La domanda si configura quale istanza di continuazione del prelievo la cui concessione fu originariamente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 3333 del 15/02/2000 (Prat. 568, Id. SO016131994), che risulta scaduta il 31/12/2021 senza che il concessionario abbia presentato istanza di rinnovo nei termini previsti dall'art. 30 del r.r. 2/2006 e si è pertanto estinta (art. 35 del r.r. 2/2006);

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 24/09/2025 e registrata al prot. n. 31827;

VISTO INOLTRE il nuovo disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/12/2025, n. 5390 di repertorio (registrato a Sondrio il 24/12/2025 al n. 12304, serie 1T);

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di dare atto che la sopraccitata relazione sugli esiti dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio istruttore in data 24/09/2025, ancorché non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
2. di assentire alla società Barelli Santino & C. S.n.c. (C.F./P.IVA 00531990141) la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo in argomento. La quantità d'acqua derivabile dalla falda sotterranea è pari a l/s 10 massimi istantanei e l/s 0,84 medi annui, cui corrisponde un volume medio annuo costituente il fabbisogno dell'utenza di 26.460 mc, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Quota (m s.l.m.)	Foglio	Mapp.	Portata media annua (l/s)	Portata massima istantanea (l/s)
218	10	3	0,84	10

L'acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso industriale per la vagliatura, il lavaggio e la frantumazione di materiale inerte e lapideo, per la produzione e la commercializzazione di ghiaia e sabbia, nell'insediamento produttivo di via Del Pascolo n. 160, in località Serta, nel territorio del Comune di Samolaco (SO);

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 01/01/2022, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 23/12/2025 n. 5390 di repertorio (registrato a Sondrio il 24/12/2025 al n. 12304, serie 1T), che ancorché non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi, pertanto il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del presente provvedimento e dall'esercizio della derivazione;
5. il concessionario rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
6. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al concessionario, ai sensi della normativa vigente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Samolaco (SO) per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
8. un avviso contenente gli estremi della presente concessione dovrà essere pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;
9. di provvedere al conseguente aggiornamento nell'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI) - Codice identificativo pratica/concessione: ID SO03059702022;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente